



Municipio

Cugnasco,
20 dicembre 2011

Risoluzione municipale
4987 – 19.12.2011

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 85

Convenzione tra il Comune di Cugnasco-Gerra e la CBR-Centro Balneare Regionale S.A., Locarno, che adegua il Patto sindacale degli azionisti fondatori della CBR all'avvenuta aggregazione dei Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

il 27 maggio 2003 i Municipi degli allora Comuni di Gerra Verzasca e di Cugnasco hanno sottoscritto, unitamente ad altri Comuni della Regione, il *Patto sindacale degli azionisti fondatori della costituenda CBR-Centro Balneare Regionale S.A., Locarno*, documento che si allega al presente Messaggio municipale.

Come a vostra conoscenza il tema relativo alla singolare posizione del costituendo Comune di Cugnasco-Gerra nei confronti del CBR, è già stato affrontato dal Municipio nell'ambito della risposta del 10 dicembre 2008 all'interrogazione presentata il 28 novembre 2008 dal Consigliere comunale Stefano Bettè; risposta a suo tempo trasmessa in copia a tutti i Consiglieri, che si allega nuovamente al presente Messaggio e che diamo quindi in questa sede come integralmente riprodotta limitandoci in questa sede a ricordare che siccome il Consiglio comunale di Cugnasco non aveva ratificato l'accordo, la situazione risultava la seguente.

Il Comune di Cugnasco-Gerra è detentore di 170 azioni per un valore nominale di Fr. 170'000.- (su 7325 azioni, per un valore nominale di Fr. 7'325'000.-) acquistate dall'ex Comune di Gerra Verzasca nel contesto della ratifica dell'accordo menzionato, decisioni assunte dal Consiglio comunale nella I Sessione ordinaria 2003, avvenuta 29 settembre 2003, a seguito del Messaggio municipale no. 43 dell'8 luglio 2003. Per contro, l'ex Comune di Cugnasco, per decisione del Consiglio comunale, non ha ratificato l'accordo. Le azioni possedute da Cugnasco-Gerra rappresentano circa il 2,32% dell'intero capitale azionario.

In tale ambito, oltre alla partecipazione al capitale azionario della CBR, a fronte di vantaggi tariffari per i domiciliati, era prevista la seguente partecipazione per una durata di cinque anni ai disavanzi della società nella seguente misura:

- Comune di Cugnasco: 2,379% del disavanzo di gestione, fino ad un massimo di Fr. 12'000.- annui;
- Comune di Gerra Verzasca: 1,959% del disavanzo di gestione, fino ad un massimo di Fr. 9'990.- annui.

Il Patto sindacale (articolo 5.2.) stabilisce inoltre che *“Trascorsi i primi 5 anni, la garanzia di copertura del deficit sarà oggetto di nuova negoziazione tra la società e gli azionisti, eccezione fatta per il Comune di Locarno che garantisce la copertura del deficit per tutta la durata del CBR. Le parti si impegnano a iniziare tempestivamente le trattative; in linea di principio gli accordi vanno conclusi per una durata di 4 anni sulla base di un budget presentato dalla società. Qualora un comune non dovesse garantire l’assunzione del disavanzo di esercizio nella misura della propria quota stabilita secondo la chiave di riparto definita al § 5.2.4, il suo eventuale diritto di rappresentanza in seno al CdA decadrà conformemente ai disposti del § 7.3 dello Statuto e le agevolazioni sui prezzi d’ingresso saranno ridotte rispettivamente abrogate, conformemente a quanto stabilito al § 6”*.

Di conseguenza, l’avvenuta aggregazione ha messo il Comune di Cugnasco-Gerra in una situazione - riprendendo il testo della risposta alla citata interrogazione - *“... parecchio ibrida e ambigua, con mezzo Comune parte a tutti gli effetti della SA e con l’altra metà che, di primo acchito, ne parrebbe totalmente esclusa”*

Questa situazione è emersa nel contesto della presentazione della relazione finanziaria 2009 del CBR, laddove il Consiglio d’amministrazione (CdA), a pagina 10, indicava che la partecipazione del Comune di Cugnasco-Gerra era stata aumentata al 4,338%, corrispondente ad un ammontare massimo di Fr. 21'900.-. Il CdA motivava come segue questo adeguamento: *“Si precisa che per il Comune di Cugnasco-Gerra si è proceduto a sommare le quote e gli importi massimi previsti a suo tempo per i due singoli Comuni, nonostante a suo tempo il legislativo di Cugnasco non avesse ratificato il patto sindacale, visto come anche i cittadini del precedente comune di Cugnasco hanno beneficiato dei vantaggi tariffari, al pari degli altri comuni azionisti e convenzionati”*.

Il Municipio, con uno scritto inviato il 28 luglio 2010 al CdA di CBR, prendeva atto dell’opzione scelta dalla Società, rilevando comunque che la partecipazione del Comune di Cugnasco-Gerra e/o l’aumento del suo onere in seno alla CBR chiederebbero una decisione di competenza del Consiglio comunale. Il 29 luglio 2010 il CdA di CBR, scusandosi per non avere preventivamente preso contatto con il Municipio per la presentazione della variante scelta ed indicata nella citata relazione finanziaria, ci informa che *“... ritiene comunque che la soluzione prospettata dalla Società rappresenti un corretto adeguamento degli accordi tra gli azionisti a seguito delle mutate circostanze, tanto più che i cittadini del precedente Comune di Cugnasco hanno ampiamente beneficiato dei vantaggi tariffari previsti per i Comuni azionisti e convenzionati”*.

Allo scambio di corrispondenza ha fatto seguito un incontro tra le parti avvenuto il 20 ottobre 2010, al termine del quale si è convenuto che il CdA di CBR avrebbe sottoposto al Municipio una proposta di accordo aggiuntivo al Patto sindacale - con entrata in vigore con effetto retroattivo all’apertura del Lido - che, da parte del Comune, verrebbe approvato dal Consiglio comunale.

In relazione a quanto precede, abbiamo il piacere di sottoporvi la convenzione che adegua il Patto sindacale degli azionisti fondatori della CBR all’avvenuta aggregazione dei Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca. In particolare, la clausole contrattuali che sottoponiamo al Consiglio comunale per l’approvazione, stabiliscono:

- 1) *Le parti convengono che con effetto dall’apertura del Lido di Locarno per tutti i domiciliati (persone fisiche e giuridiche) del Comune di Cugnasco-Gerra sono applicabili i vantaggi tariffari previsti per i domiciliati dei comuni azionisti, in virtù delle disposizioni statutarie della società e del patto sindacale degli azionisti fondatori.*
- 2) *A fronte di tale parificazione di tutti i suoi domiciliati, la partecipazione del Comune di Cugnasco-Gerra al disavanzo della società è adeguato con effetto retroattivo all’apertura del Lido di Locarno in 4.338% del disavanzo di gestione, fino ad un massimo di CHF 21'900.- annui.*
- 3) *Per il resto rimane integralmente applicabile al Comune di Cugnasco-Gerra il patto sindacale degli azionisti fondatori di data 27 maggio 2003, eccezione fatta per la partecipazione al capitale azionario che rimane quella approvata dall’allora Comune di Gerra Verzasca.*

Infine, si segnala che nell'ambito dei preventivi e consuntivi del Comune dal 2009 in avanti, è sempre stato contabilizzato l'importo di Fr. 21'900.- (*pro rata temporis* per il 2009).

Per concludere, il Municipio ritiene dal profilo politico, con riferimento ai recenti articoli di stampa riguardanti le forti preoccupazioni circa il finanziamento del progetto di ampliamento del Lido, di poter tranquillizzare il Consiglio comunale circa le possibili conseguenze negative di tale situazione che, almeno per il momento, dovrebbe se del caso incidere "solo" sull'erario comunale di Locarno e non coinvolgere altri comuni.

ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 172 LOC, e articolo 22 del Regolamento comunale) e alla Commissione della gestione con riferimento ai risvolti finanziari degli impegni contratti attraverso la convenzione (articolo 172 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione della convenzione, che è equiparata all'approvazione di un regolamento comunale (articolo 193a LOC), è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE

Premesso tutto quanto precede, si propone al Consiglio comunale di voler deliberare come segue:

- 1. È approvata la Convenzione tra il Comune di Cugnasco-Gerra e la CBR-Centro Balneare Regionale S.A., Locarno, che adegua il Patto sindacale degli azionisti fondatori della CBR all'avvenuta aggregazione dei Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Commissioni incaricate per l'esame: **Petizioni e Gestione**

Allegati:

- convenzione
- Patto sindacale 27.5.2003
- interrogazione Stefano Bettè del 28.11.2008
- risposta del Municipio del 10.12.2011 all'interrogazione Bettè

Convenzione

Parti

Comune di Cugnasco-Gerra, 6516 Cugnasco, rappresentato dal suo Municipio

CBR-Centro Balneare Regionale SA, 6600 Locarno, rappresentata da Tiziana Zaninelli (presidente del CdA) e Ivo Wuthier (amministratore delegato)

Premesse

In data 27 maggio 2003 i Municipi degli allora Comuni di Gerra Verzasca e di Cugnasco hanno sottoscritto unitamente ad altri comuni della regione il patto sindacale degli azionisti fondatori della costituenda CBR-Centro Balneare Regionale SA (in seguito società).

In tale ambito, oltre alla partecipazione al capitale azionario della società, a fronte di vantaggi tariffari per i domiciliati, era previsto la seguente partecipazione per una durata di cinque anni ai disavanzi della società nella seguente misura;

- Comune di Cugnasco: 2.379% del disavanzo di gestione, fino ad un massimo di CHF 12'000.– annui;
- Comune di Gerra Verzasca: 1.959% del disavanzo di gestione, fino ad un massimo di CHF 9'900.– annui.

Nell'autunno 2003, il Consiglio comunale di Gerra Verzasca ha ratificato l'accordo. Non per contro il Consiglio comunale di Cugnasco, che non lo ha approvato.

Il 21 aprile 2008 Gerra Verzasca è stato unito a Cugnasco per formare il nuovo Comune di Cugnasco-Gerra e il 24 ottobre 2009, la società ha aperto al pubblico il nuovo Lido di Locarno.

Le parti intendono parificare tutti i domiciliati del Comune di Cugnasco-Gerra e quindi farli tutti beneficiare dei medesimi vantaggi tariffari per l'accesso al Lido di Locarno.

A tale scopo con la presente convenzione esse intendono adeguare il patto sindacale degli azionisti fondatori della costituenda CBR-Centro Balneare Regionale SA all'avvenuta aggregazione tra i Comuni di Gerra Verzasca e Cugnasco.

Stipole

Le parti convengono che con effetto dall'apertura del Lido di Locarno per tutti i domiciliati (persone fisiche e giuridiche) del Comune di Cugnasco-Gerra sono applicabili i vantaggi tariffari previsti per i domiciliati dei comuni azionisti, in virtù delle disposizioni statutarie della società e del patto sindacale degli azionisti fondatori.

A fronte di tale parificazione di tutti i suoi domiciliati, la partecipazione del Comune di Cugnasco-Gerra al disavanzo della società è adeguato con effetto retroattivo all'apertura del Lido di Locarno in 4.338% del disavanzo di gestione, fino ad un massimo di CHF 21'900.– annui.

Per il resto rimane integralmente applicabile al Comune di Cugnasco-Gerra il patto sindacale degli azionisti fondatori di data 27 maggio 2003, eccezione fatta per la partecipazione al capitale azionario che rimane quella approvata dall'allora Comune di Gerra Verzasca.

Per il Comune di Cugnasco-Gerra la presente convenzione è stata ratificata da parte del Consiglio comunale, in data

Cugnasco,

Locarno,

Il Municipio di Cugnasco-Gerra

CBR-Centro Balneare Regionale SA

Patto sindacale tra azionisti fondatori

CBR - Centro Balneare Regionale SA, Locarno

Patto sindacale tra gli azionisti fondatori

1. Azionisti fondatori

- 1.1. I Comuni di Locarno, Avegno, Brione s/Minusio, Brissago, Cavigliano, Coglio, Cugnasco, Gerra Verzasca, Giumaglio, Gordevio, Gordola, Lodano, Losone, Maggia, Minusio, Moghegno, Muralto, Orselina, Ronco s/Ascona, Tegna e Verscio, si impegnano a costituire la CBR - Centro Balneare Regionale SA (in seguito CBR SA), con sede a Locarno.
- 1.2. La costituzione della società anonima avverrà, salvo imprevisti, entro i termini stabiliti dall'annesso scadenziario (allegato 3) ed alle condizioni stabilite al § 7.

2. Statuto della CBR SA

- 2.1. Gli azionisti fondatori approvano l'annesso progetto di statuto della costituenda società anonima (allegato 1).

3. Sottoscrizione, liberazione e conferimento del capitale sociale

Sottoscrizione del capitale azionario

- 3.1.1. Gli azionisti fondatori si impegnano a sottoscrivere in occasione della costituzione della società il capitale azionario nel modo seguente:
- 3.1.1.1. Comune di Locarno: 3'420 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 3'420'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.2. Comune di Avegno: 80 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 80'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.3. Comune di Brione s/Minusio: 85 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 85'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.4. Comune di Brissago: 300 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 300'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.5. Comune di Cavigliano: 105 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 105'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.6. Comune di Coglio: 15 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 15'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.7. Comune di Cugnasco: 175 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 175'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.8. Comune di Gerra Verzasca: 170 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 170'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.9. Comune di Giumaglio: 30 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 30'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;

- 3.1.1.10. Comune di Gordevio: 115 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 115'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.11. Comune di Gordola: 150 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 150'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.12. Comune di Lodano: 30 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 30'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.13. Comune di Losone: 975 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 975'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.14. Comune di Maggia: 115 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 115'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.15. Comune di Minusio: 700 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 700'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.16. Comune di Moghegno: 50 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 50'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.17. Comune di Muralto: 455 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 455'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.18. Comune di Orselina: 135 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 135'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.19. Comune di Ronco s/Ascona: 125 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 125'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.20. Comune di Tegna: 125 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 125'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti;
- 3.1.1.21. Comune di Verscio: 145 azioni nominative di CHF 1'000.— ciascuna per complessivi CHF 145'000.—, emesse a pari e da conferire in contanti.
- 3.1.2. La tassa di bollo federale (1%) rimane a carico degli azionisti fondatori.
- 3.2. Sottoscrizione del capitale di partecipazione
- 3.2.1. Il Comune di Locarno si impegna a sottoscrivere in occasione della costituzione della società tutto il capitale di partecipazione nel modo seguente:
- 3.2.1.1. 3'000 buoni di partecipazione nominativi di CHF 1'000.— ciascuno, per complessivi CHF 3'000'000.—, emessi a pari e da conferire in contanti;
- 3.2.1.2. 3'900 buoni di partecipazione nominativi di CHF 1'000.— ciascuno, per complessivi CHF 3'900'000.—, emessi a pari e da conferire in natura.
- 3.2.2. La tassa di bollo federale (1%) rimane a carico dei partecipanti.

3.3. Liberazione del capitale sociale da conferire in contanti

- 3.3.1. Per un impiego ottimale delle risorse finanziarie, gli azionisti fondatori convengono che alla costituzione della CBR – Centro Balneare Regionale SA venga liberato soltanto il 20% del capitale sociale da conferire in contanti.
- 3.3.2. Il conferimento del restante 80% avverrà su prima richiesta del Consiglio d'amministrazione della società a dipendenza dei fabbisogni di liquidità della società, in ogni caso al più tardi con l'inizio dei lavori di ristrutturazione del centro balneare.

3.4. Liberazione del capitale di partecipazione da conferire in natura

- 3.4.1. La liberazione del capitale di partecipazione da conferire in natura avviene all'atto della costituzione della società con l'apporto a favore di quest'ultima da parte del Comune di Locarno di un diritto di superficie permanente e per sé stante, della durata di 52 anni, su tutta l'area della part. n. 1721 RFD Locarno, sedime dell'attuale Lido, da intavolare a Registro fondiario come fondo per sé stante, del valore netto di almeno CHF 3'900'000.— e che viene imputato a pari sul capitale di partecipazione per un importo di nom. CHF 3'900'000.— e meglio come all'annesso progetto di contratto di costituzione ed apporto di un diritto di superficie permanente e per sé stante (allegato 2)

4. Trasferibilità delle azioni e dei buoni di partecipazione

- 4.1. Come indicato nello statuto, per il trasferimento delle azioni e dei buoni di partecipazione è richiesta l'approvazione della società ai sensi degli art. 685 lett. a ss. CO.
- 4.2. La cerchia prevista degli azionisti e dei partecipanti è rappresentata dai Comuni dei Distretti di Locarno e della Vallemaggia.
- 4.3. È esclusa la partecipazione di privati ai capitali azionario e di partecipazione della società.
- 4.4. In caso di trasferimento a terzi di azioni e/o buoni di partecipazione della società, il Comune alienante è tenuto a vincolare il suo successore in diritto alle disposizioni del presente patto parasociale.
- 4.5. La modifica delle normative che limitano la trasferibilità delle azioni è sottoposta al quorum qualificato previsto dallo statuto della società e può aver luogo mediante modifica statutaria.

5. Copertura del disavanzo di gestione

5.1. Nei primi 5 anni

- 5.1.1. Per i primi 5 anni, a contare dall'apertura al pubblico del CBR ristrutturato, gli azionisti fondatori garantiscono la copertura di un eventuale disavanzo di gestione della società nella seguente misura:
- | | | |
|----------|-----------------------------|---|
| 5.1.1.1. | Comune di Locarno: | 34.836% del disavanzo di gestione, senza limite massimo; |
| 5.1.1.2. | Comune di Avegno: | 1.472% del disavanzo di gestione, fino ad un massimo di CHF 7'500.— annui; |
| 5.1.1.3. | Comune di Brione s/Minusio: | 2.066% del disavanzo di gestione, fino ad un massimo di CHF 10'500.— annui; |
| 5.1.1.4. | Comune di Brissago: | 5.434% del disavanzo di gestione, fino ad un massimo di CHF 27'400.— annui; |
| 5.1.1.5. | Comune di Cavigliano: | 1.719% del disavanzo di gestione, fino ad un massimo di CHF 8'700.— annui; |
| 5.1.1.6. | Comune di Coglio: | 0.194% del disavanzo di gestione, fino ad un massimo di CHF 1'000.— annui; |

- 5.1.1.7. Comune di Cugnasco: 2.379% del disavanzo di gestione, fino ad un massimo di CHF 12'000.— annui;
- 5.1.1.8. Comune di Gerra Verzasca: 1.959% del disavanzo di gestione, fino ad un massimo di CHF 9'900.— annui;
- 5.1.1.9. Comune di Giumaglio: 0.361% del disavanzo di gestione, fino ad un massimo di CHF 1'900.— annui;
- 5.1.1.10. Comune di Gordevio: 1.935% del disavanzo di gestione, fino ad un massimo di CHF 9'800.— annui;
- 5.1.1.11. Comune di Gordola: un importo fisso di CHF 36'000.— annui, indipendentemente dal risultato di gestione;
- 5.1.1.12. Comune di Lodano: 0.390% del disavanzo di gestione, fino ad un massimo di CHF 2'000.— annui;
- 5.1.1.13. Comune di Losone: 14.725% del disavanzo di gestione fino ad un massimo di CHF 74'300.— annui;
- 5.1.1.14. Comune di Maggia: 1.628% del disavanzo di gestione fino ad un massimo di CHF 8'300.— annui;
- 5.1.1.15. Comune di Minusio: 13.529% del disavanzo di gestione fino ad un massimo di CHF 68'200.— annui;
- 5.1.1.16. Comune di Moghegno: 0.690% del disavanzo di gestione fino ad un massimo di CHF 3'500.— annui;
- 5.1.1.17. Comune di Muralto: 7.303% del disavanzo di gestione fino ad un massimo di CHF 36'900.— annui;
- 5.1.1.18. Comune di Orselina: 2.905% del disavanzo di gestione fino ad un massimo di CHF 14'700.— annui;
- 5.1.1.19. Comune di Ronco s/Ascona: 2.537% del disavanzo di gestione fino ad un massimo di CHF 12'800.— annui;
- 5.1.1.20. Comune di Tegna: 1.696% del disavanzo di gestione fino ad un massimo di CHF 8'600.— annui;
- 5.1.1.21. Comune di Verscio: 2.243% del disavanzo di gestione fino ad un massimo di CHF 11'400.— annui.
- 5.1.2. In caso di disavanzo superiore agli importi massimi assunti dagli azionisti fondatori, la differenza sarà sopportata dalla Città di Locarno.
- 5.2. Dopo i primi 5 anni
- 5.2.1. Trascorsi i primi 5 anni, la garanzia di copertura del deficit sarà oggetto di nuova negoziazione tra la società e gli azionisti, eccezione fatta per il Comune di Locarno che garantisce la copertura del deficit per tutta la durata del CBR.
- 5.2.2. Le parti si impegnano a iniziare tempestivamente le trattative; in linea di principio gli accordi vanno conclusi per una durata di 4 anni sulla base di un budget presentato dalla società.
- 5.2.3. Qualora un comune non dovesse garantire l'assunzione del disavanzo di esercizio nella misura della propria quota stabilita secondo la chiave di riparto definita al § 5.2.4, il suo eventuale diritto alla rappresentanza in seno al CdA decadrà conformemente ai disposti del § 7.3 dello Statuto e le agevolazioni sui prezzi d'ingresso saranno ridotte rispettivamente abrogate, conformemente a quanto stabilito al § 6.
- 5.2.4. La quota determinante è definita sulla base della seguente formula:

$$Q_c = \frac{\{(POP / ?POP * 1.5) + [(IFF * POP / ?POP) / ?(IFF * POP / ?POP) * 0.5] + (ALL / ?ALL * 1) + (PER / ?PER * 1) + [(KDIST * POP / ?POP) / ?(KDIST * POP / ?POP) * 1] + [(KSTR * POP / ?POP) / ?(KSTR * POP / ?POP) * 1]\}}{6}$$

Qc: Quota a carico del comune

POP: popolazione residente nel comune;

IFF: indice di forza finanziaria pubblicato dall'Amministrazione Cantonale;

ALL: popolazione scolastica (scuole elementari) dei Comuni. Per i Comuni che distano fino a 10 Km dal CBR, la popolazione scolastica è conteggiata interamente, per i Comuni che si situano tra gli 11 km ed i 20 km la popolazione scolastica è calcolata in ragione di $\frac{3}{4}$ e per quelli che distano oltre 20 km la popolazione scolastica è computata nella misura di $\frac{1}{2}$. Per i Comuni che dispongono di una struttura simile destinata alla propria popolazione scolastica il valore è 0;

PER: pernottamenti che risultano dalle notifiche di polizia sull'arco di 1 anno;

KDIST: la distanza dal CBR convertita nel modo seguente: da 0 a 2 Km: 100; da 3 a 4 Km: 90; da 5 a 6 Km: 80; da 7 a 8 Km: 65; da 9 a 10 Km: 50; da 11 a 12 Km: 35; da 12 a 15 Km: 20; da 15 a 20 Km: 10; oltre 20 Km: 0

KSTR: la presenza o meno sul territorio Comunale di un'infrastruttura analoga aperta al pubblico convertita nel modo seguente: nessuna struttura: 100; piscina esterna accessibile al pubblico (bagno pubblico semplice): 50; lido o bagno pubblico strutturato: 0. Rive di lago selvagge, fiumi, riali, ecc. non ufficialmente adibiti a zona balneare non sono considerati.

?: sommatoria del dato per tutti i comuni azionisti.

Per il calcolo delle quote, si utilizzeranno i dati più recenti disponibili al momento dell'accordo.

5.3. Disposizioni comuni

5.3.1. I conti annuali della società saranno allestiti sulla base delle disposizioni del CO e delle norme commerciali riconosciute.

5.3.2. I costi di finanziamento dell'investimento ed i relativi ammortamenti sono conteggiati nel conto economico e sono quindi compresi nel disavanzo di gestione della società.

6. **Agevolazioni tariffarie**

6.1. Le persone fisiche, le scuole e le associazioni sportive con domicilio rispettivamente sede nei Comuni che partecipano al capitale azionario ed alla copertura del disavanzo di gestione possono beneficiare di agevolazioni tariffarie, limitatamente all'ingresso al CBR, tra il 15 % ed il 25 % rispetto alle tariffe usuali.

6.2. Le agevolazioni tariffarie saranno adottate dal Consiglio d'amministrazione, previa consultazione dei Municipi dei Comuni azionisti.

6.3. Le agevolazioni tariffarie sono accordate fintanto che il Comune partecipa nella misura prevista al § 5.1.1 e § 5.2.4 alla copertura del disavanzo di gestione. In caso contrario, le agevolazioni tariffarie saranno ridotte in proporzione del minore impegno finanziario del Comune. Nella determinazione si terrà equamente conto sia della partecipazione al capitale azionario, a cui vanno aggiunti i contributi accordati a copertura dei trascorsi disavanzi di gestione, sia, in modo preponderante, dell'impegno di copertura del disavanzo per le gestioni correnti e future, rispetto alla chiave di riparto prevista al § 5.2.4.

6.4. La definizione delle agevolazioni tariffarie ridotte dovrà rispettare, nel limite delle opportune schematizzazioni imposte da esigenze gestionali, il principio della parità di trattamento. Le

agevolazioni tariffarie ridotte saranno adottate dal Consiglio d'amministrazione, d'intesa con il Comune interessato, previa consultazione dei Municipi dei Comuni azionisti.

- 6.5. Mediante convenzione possono essere concesse agevolazioni tariffarie anche a Comuni non azionisti (terzi). Le agevolazioni presuppongono un contributo finanziario da parte dei terzi parificabile a quello richiesto ai Comuni azionisti. Le agevolazioni tariffarie per terzi saranno adottate dal Consiglio d'amministrazione, d'intesa con il Comune interessato, previa consultazione dei Municipi dei Comuni azionisti.

7. Entrata in vigore

- 7.1. Il presente patto sociale è firmato dai Municipi dei Comuni coinvolti. Tale firma non vincola ancora il Comune, ma impegna i relativi Municipi a predisporre e compiere gli atti necessari per ottemperare i termini previsti nello scadenziario per la costituzione della società anonima CBR – Centro Balneare Regionale SA (allegato 3).
- 7.2. Il presente patto sindacale entra in vigore e vincola il Comune con la crescita in giudicato della decisione di ratifica dei rispettivi legislativi comunali.
- 7.3. Qualora non tutti i legislativi comunali dovessero ratificare il presente patto sindacale con decisione cresciuta in giudicato, esso entra comunque in vigore al realizzarsi delle seguenti condizioni:
- 7.3.1. il legislativo del Comune di Locarno ha ratificato con decisione cresciuta in giudicato il patto parasociale e la concessione del diritto di superficie;
- 7.3.2. hanno ratificato il patto parasociale con decisione cresciuta in giudicato i legislativi di Comuni che complessivamente rappresentano l'80 % del capitale azionario; in tal caso, i restanti Comuni azionisti costituiranno la società con il capitale azionario ridotto e la società finanzia la differenza mediante capitale terzi; le percentuali di riparto del disavanzo di gestione di cui al § 5.1.1 saranno in tal caso ricalcolate conformemente alla formula prevista al § 5.2.4 ritenuto tuttavia che gli importi annui massimi d'assunzione del disavanzo d'esercizio previsti al § 5.1.1 resteranno immutati.

8. Durata

- 8.1. La presente convenzione ha una durata illimitata ed esplica effetti nei confronti delle parti fintanto che esse detengono capitale sociale della società.

9. Allegati

- 9.1. Sono parte integrante del presente patto sindacale i seguenti allegati:
- 9.1.1. Allegato 1: Progetto di statuto della società anonima CBR – Centro Balneare Regionale SA.
- 9.1.2. Allegato 2: Progetto dell'atto di costituzione ed apporto a favore della CBR – Centro Balneare Regionale SA da parte del Comune di Locarno del diritto di superficie permanente e per sé stante della durata di 52 anni su tutta l'area del fondo part. n. 1721 RFD Locarno.
- 9.1.3. Allegato 3: Scadenziario per la costituzione della società anonima CBR – Centro Balneare Regionale SA.

10. Diritto applicabile e foro competente

- 10.1. Il presente patto parasociale sottostà al diritto svizzero.

10.2. Foro competente per dirimere vertenze a dipendenza del presente patto parasociale è la prevista sede della società (Locarno).

Locarno, 27 maggio 2003

Luogo e data

<p>Municipio di Locarno Il Sindaco  Il Segretario</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Municipio di Avegno Il Sindaco  Il Segretario</p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>Municipio di Brione s/Minusio Il Sindaco  Il Segretario</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Municipio di Brissago Il Sindaco  Il Segretario</p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>Municipio di Cavigliano Il Sindaco  Il Segretario</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Municipio di Coglio Il Sindaco  Il Segretario</p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>Municipio di Cugnasco Il Sindaco  Il Segretario</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Municipio di Gerra Verzasca Il Sindaco  Il Segretario</p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>Municipio di Giumaglio Il Sindaco  Il Segretario</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Municipio di Gordevio Il Sindaco  Il Segretario</p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>Municipio di Gordola Il Sindaco  Il Segretario</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Municipio di Lodano Il Sindaco  Il Segretario</p> <p><i>[Signature]</i></p>

Municipio di Losone
Il Sindaco
Il Segretario



Municipio di Maggia
Il Sindaco
Il Segretario



Municipio di Dintasio
Il Sindaco
Il Segretario



Municipio di Moghegno
Il Sindaco
Il Segretario



Municipio di Durallo
Il Sindaco
Il Segretario



Municipio di Orselina
Il Sindaco
Il Segretario



Municipio di Ronco sopra Ascona
Il Sindaco
Il Segretario



Municipio di Tegna
Il Sindaco
Il Segretario



Municipio di Verscio
Il Sindaco
Il Segretario

